

PARTE QUARTA

I TITOLI DI CREDITO

Capitolo Quarantunesimo: I titoli di credito in generale	Pag. 255
1 Principi generali • 2 Caratteri • 3 Classificazioni • 4 Figure simili • 5 Titoli atipici • 6 Eccezioni opponibili dal debitore cartolare • 7 Ammortamento	
Capitolo Quarantaduesimo: La cambiale	» 259
1 Generalità • 2 Obbligazioni cambiarie • 3 Accettazione della tratta • 4 Girata • 5 Avallo • 6 Forme di garanzia extracambiarie • 7 Le azioni • 8 La cambiale finanziaria	
Capitolo Quarantatreesimo: L'assegno bancario	» 265
1 Nozione • 2 Requisiti, presupposti e disciplina • 3 Circolazione • 4 Pagamento	
Capitolo Quarantaquattresimo: L'assegno circolare	» 269
1 Generalità • 2 Presupposti, requisiti e disciplina	
Capitolo Quarantacinquesimo: Gli altri titoli di credito	» 271
1 Titoli rappresentativi • 2 Titoli speciali dell'istituto di emissione • 3 Titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia	

1 Principi generali

1.1 • Nozione

Il titolo di credito è il documento contenente la *promessa unilaterale* di effettuare una data prestazione a favore di colui che materialmente lo presenterà al debitore.

1.2 • Funzione

È quella di garantire la «mobilizzazione della ricchezza» (ASCARELLI), rendendo così più semplice e sicura la circolazione dei crediti.

1.3 • Fonte

Fasi della nascita del titolo di credito

- ▶ La creazione, cioè la materiale redazione del titolo.
- ▶ La emissione, cioè la materiale consegna del titolo al creditore.

Osservazioni

La **dottrina** è divisa tra due orientamenti:

- **teoria della emissione:** ritiene che la creazione del titolo abbia un mero valore interno e che solo con l'emissione il documento diventi titolo di credito vincolante;
- **teoria della creazione:** sostiene, invece, che per l'esistenza del titolo di credito sia necessaria e sufficiente la semplice creazione.

2 Caratteri

Incorporazione

- ▶ Il documento incorpora il diritto di credito, che nasce, circola e si trasferisce solo con la creazione e la circolazione del documento.
- ▶ Per provare l'esistenza del diritto è necessario il documento, in quanto il diritto è immedesimato in esso.
- ▶ Per ottenere la prestazione è necessaria la presentazione del documento.
- ▶ La distruzione del documento può importare, salvo quanto diremo a proposito dell'ammortamento, la perdita del diritto.
- ▶ Qualsiasi vincolo sul diritto (pegno, sequestro, pignoramento) non ha effetto sul credito incorporato se non colpisce anche il titolo.
- ▶ Con il trasferimento del documento si trasferisce anche il diritto.

Letteralità

- ▶ Il contenuto e la portata dell'obbligazione risultano esclusivamente dal titolo.
- ▶ Il titolare non può pretendere una prestazione diversa o più ampia di quella risultante dal documento, né il debitore può eseguire una prestazione diversa o più ristretta.

Letteralità

▶ Il debitore non può disconoscere le obbligazioni inserite nel titolo.

- **Titoli completi:** tutti gli elementi atti ad individuare il diritto sono contenuti nella lettera del documento (letteralità diretta).
- **Titoli incompleti:** le caratteristiche del diritto risultano non solo dal documento, ma anche da altri elementi in esso richiamati (letteralità indiretta).

Autonomia

▶ Il diritto cartolare è indipendente dai rapporti intercorsi fra il debitore e i precedenti titolari.

3 Classificazioni

In relazione al rapporto fondamentale

- ▶ **Titoli causali:** sono quelli connessi ad un rapporto fondamentale determinato, il quale emerge dal contesto del titolo (es.: azioni o obbligazioni di società).
- ▶ **Titoli astratti:** sono quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato ed è perciò irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo; questi ultimi avranno diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non esiste più o è viziato (es.: cambiale o assegno).

In relazione al regime di circolazione del titolo

- ▶ **Titoli nominativi**
 - Sono quelli intestati ad una determinata persona; la loro intestazione risulta non solo dal documento, ma anche da un registro tenuto dal debitore; la legittimazione cartolare è data dalla coincidenza tra l'identità del portatore, il nome che risulta dal titolo e quello che risulta dal registro.
 - Il trasferimento avviene mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o con il rilascio di un nuovo titolo.
- ▶ **Titoli all'ordine**
 - Sono quelli nei quali l'intestazione risulta solo dal titolo.
 - Il trasferimento si attua mediante girata (cioè l'ordine che il creditore rivolge al debitore di pagare ad una determinata persona).
- ▶ **Titoli al portatore**
 - Sono quei titoli in cui la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare è data dalla detenzione materiale del documento.
 - Si trasferiscono mediante la semplice consegna del titolo.

In relazione ai diritti enunciati nel titolo

- ▶ **Titoli di pagamento:** danno diritto ad una determinata prestazione di carattere pecuniario (es.: cambiale).
- ▶ **Titoli rappresentativi:** incorporano un diritto diverso da quello di credito, in genere un diritto reale (es.: fede di deposito, lettera di vettura).
- ▶ **Titoli di partecipazione:** attribuiscono al possessore uno *status* giuridico, con i relativi diritti da esso derivanti (es.: azioni di società).

In relazione alla creazione e all'emissione

- ▶ **Titoli individuali:** creati di volta in volta in relazione ad ogni singola operazione.
- ▶ **Titoli di massa:** creati con una unica operazione (es.: azioni sociali).

4 Figure simili

Vi sono documenti regolati da una legge di circolazione e di legittimazione analoga a quella dei titoli di credito, ma che tali non sono.

Documenti di legittimazione

- ▶ Servono ad identificare l'avente diritto ad una determinata prestazione (es.: biglietti ferroviari).
- ▶ Si differenziano dai titoli di credito perché difettano dell'incorporazione del diritto nel documento e non sono titoli circolanti.

Titoli impropri

- ▶ Consentono il trasferimento del diritto, senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (es.: polizze di assicurazione).
- ▶ Si differenziano dai titoli di credito perché non attribuiscono al cessionario alcun diritto autonomo e letterale.

5 Titoli atipici

Sono quelli non previsti da alcuna disposizione normativa, ma emersi dalla pratica commerciale:

- *warrants*: sono buoni di sottoscrizione che danno diritto a chi li detiene di acquistare ad un prezzo prefissato ed entro un termine stabilito, un certo numero di azioni;
- *certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare*;
- *certificati di deposito d'oro*;
- *certificati rappresentativi di quote di associazione in partecipazione*.

6 Eccezioni opponibili dal debitore cartolare

Conseguenza della letteralità ed autonomia dei titoli di credito è la **non opponibilità** al possessore del titolo delle eccezioni derivanti dai rapporti intercorrenti con i precedenti portatori.

Tipi

- ▶ **Eccezioni reali** (fondate sul contesto letterale del titolo ed opponibili a qualunque portatore del titolo, art. 1993 c.c.)
 - Di forma.
 - Fondate sul contesto letterale del titolo.
 - Falsità della firma.
 - Difetto di capacità o rappresentanza al momento dell'emissione.
 - Mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione.

Tipi

► **Eccezioni personali** (sono opponibili solo ad un determinato possessore)

- Eccezioni personali in senso stretto: sono quelle che attengono allo stesso rapporto cartolare (difetto di titolarità).
- Eccezioni personali fondate su un rapporto personale con il debitore: su un rapporto, quindi, diverso da quello cartolare benché influente su questo.

7 Ammortamento

7.1 • Nozione

È la procedura che il possessore di un titolo di credito all'ordine o di un titolo nominativo può esperire nel caso in cui il titolo sia stato *smarrito, sottratto o distrutto*. Il procedimento è diretto a far dichiarare l'inefficacia del titolo di credito e a consentire l'esercizio dei diritti cartolari indipendentemente dal possesso dello stesso.

7.2 • Procedura

Prima fase (necessaria): è volta ad ottenere il *decreto di ammortamento* emesso dal Presidente del Tribunale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato al debitore.

Seconda fase (eventuale): si instaura qualora vi sia opposizione del detentore del titolo al decreto di ammortamento; è diretta all'accertamento, in contraddittorio tra ricorrente ed opponente, della proprietà del titolo.

7.3 • Limite di ammissibilità

L'*ammortamento* è ammesso per i soli titoli all'ordine e nominativi, non anche per i titoli al portatore. Il legittimo possessore di questi ultimi, qualora li abbia perduti per smarrimento o sottrazione, può denunciare detti eventi all'emittente del titolo, dandone prova, ed avrà diritto alla prestazione solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione del titolo stesso (art. 2006 c.c.). Nel contempo il titolo continua ad incorporare il diritto per tutto il periodo di prescrizione e questo può venire legittimamente acquistato da un possessore di buona fede.

In sintesi

I **titoli di credito** sono documenti nei quali è incorporata la *promessa unilaterale* di effettuare una prestazione a favore di chi li presenterà al debitore legittimandosi in base alla legge di circolazione del titolo stesso.

La loro funzione è quella di rendere più *celere e sicuro* il *trasferimento dei crediti*, svincolandolo dalle regole della *cessione del credito*.

I **caratteri** del credito incorporato nei titoli sono:

- *letteralità*, ossia il contenuto del diritto è quello che risulta dal *tenore letterale* del titolo;
- *autonomia*, il diritto acquistato non è lo stesso di quello del creditore cedente, ma è un diritto *originario*, sorto, cioè, *ex novo*. L'autonomia tutela il creditore cui non possono essere eccepite dal debitore cartolare le eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore.

I titoli di credito possono classificarsi in base al **rapporto fondamentale** (e cioè, al rapporto sottostante che ha portato alla loro creazione) in *titoli causali* e *titoli astratti*.

Infine, i titoli di credito si distinguono anche in base al loro **regime di circolazione** in *titoli nominativi*, *titoli all'ordine* e *titoli al portatore*.

1 Generalità

Nozione: è un titolo di credito *all'ordine, formale e astratto*, che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata.

Tipi

- ▶ **Tratta o cambiale in senso stretto:** consiste nell'ordine incondizionato che una persona (traente) dà ad un'altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di denaro.
 - Il rapporto traente-prenditore è detto **rapporto di valuta**.
 - Il rapporto traente-trattario è detto **rapporto di provvista**.
- ▶ **Vaglia cambiario o pagherò cambiario:** consiste nella promessa incondizionata fatta da una persona (emittente), di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza.

Caratteristiche

- ▶ È titolo all'ordine.
- ▶ È titolo formale.
- ▶ È titolo astratto.
- ▶ In esso possono confluire più obbligazioni aventi il medesimo oggetto, tutte autonome e valide, indipendentemente dalla validità delle altre, ma tutte legate dal vincolo della solidarietà (art. 1292 c.c.).
- ▶ È titolo esecutivo (purché bollato).
- ▶ È assistita da un particolare rigore processuale.

Requisiti essenziali

- ▶ Denominazione di cambiale.
- ▶ Ordine incondizionato (per la tratta) o promessa incondizionata (per il vaglia cambiario) di pagare una determinata somma.
- ▶ Nome, luogo e data di nascita di chi è designato a pagare (trattario nella tratta, emittente nel pagherò).
- ▶ Nome del primo prenditore.
- ▶ Data e luogo di emissione.
- ▶ Sottoscrizione del traente (nella tratta) o dell'emittente (nel vaglia cambiario).

Ove manchi qualcuno di questi, il titolo non varrà più come cambiale, ma come mera attestazione di credito.

Requisiti accidentali

▶ Luogo di pagamento

- Se manca nella cambiale tratta (art. 44 L.C.) varrà il luogo

- Del domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso.
- Del domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso.
- Del domicilio dell'indicato al bisogno.

- Ove manchi nel vaglia cambiario, varrà il luogo del domicilio dell'emittente (art. 101 L.C.).

▶ Scadenza

- Può non essere indicata, in tal caso la cambiale si intende pagabile a vista.
- Se è indicata, deve rientrare, a pena di nullità, in una delle forme consentite dalla legge (art. 38 L.C.).
- A giorno fisso.
- A certo tempo vista.
- A certo tempo data.
- A vista: cioè pagabile alla presentazione.

Cambiale sprovvista di requisiti essenziali

▶ **Incompleta**: quando il rilascio del titolo avviene senza un accordo circa il suo successivo riempimento.

▶ **In bianco**: quando sussiste un accordo di riempimento successivo; qualora tale contratto non venga rispettato, il debitore cambiario potrà eccepire al prenditore (o al terzo portatore che abbia acquistato la cambiale in mala fede o con colpa grave) l'*abusivo riempimento*.

2 Obbligazioni cambiarie

Categorie di obbligati

▶ Obbligati principali

- Emittente nel pagherò.
- Trattario nella tratta.

▶ Obbligati in via di regresso

- Traente.
- Giranti.

Rappresentanza cambiaria

▶ Le dichiarazioni cambiarie possono essere compiute anche a mezzo di un rappresentante.

▶ L'orientamento dominante ritiene che il rapporto di rappresentanza debba emergere dal titolo, secondo altri invece non occorre che sia espressamente menzionato.

▶ Colui che agisce quale rappresentante, senza avere il potere di farlo (perché non ha il potere di agire per quella persona o perché eccede i propri poteri), ha l'obbligo di pagare l'importo indicato nella cambiale, come se avesse agito in proprio (art. 11 L. C.).

Autonomia delle obbligazioni cambiarie

▶ Ciascuna obbligazione è autonoma rispetto alle altre, pertanto l'invalidità di una non avrà alcuna influenza sulle altre, che rimarranno comunque valide (art. 7 L.C.).

3 Accettazione della tratta

Nozione: l'accettazione è la dichiarazione del trattario di obbligarsi cambiariamente.

Modalità: l'accettazione deve essere scritta sulla cambiale, è espressa con le parole «accettato», «visto», o altre equivalenti, ed è sottoscritta dal trattario.

Disciplina: fin quando il trattario non ha accettato egli non è un obbligato cambiario; solo ad accettazione avvenuta entra nel rapporto cambiario quale obbligato principale.

4 Girata

Nozione: è un negozio giuridico cartolare (risultante dal titolo), unilaterale ed astratto, contenente un *ordine di pagamento*.

Funzione

- ▶ Funzione essenziale è quella di trasferimento del titolo cambiario e del relativo credito.
- ▶ Altra funzione è quella di garanzia: girando la cambiale il girante diviene obbligato cambiario.

Caratteri (art. 16 L.C.)

- ▶ La girata non può essere condizionata: la condizione si ha per non apposta.
- ▶ La girata parziale è nulla.

Tipi

- ▶ **Piena:** con formula completa, per esempio, «per me pagate al Sig. X».
 - Riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona.
 - Girare di nuovo la cambiale, in bianco o a persona determinata.
 - Trasmettere la cambiale ad un terzo senza riempire la girata in bianco o senza girarla.
- ▶ **Per procura o per incasso:** qualora venga apposta la clausola «per procura» o altre affini il giratario assume la figura di mandatario del girante.
- ▶ **In garanzia o in pegno:** se è apposta la clausola «in garanzia» il giratario assume la posizione di un creditore pignoratorio.

5 Avallo

Nozione: è una dichiarazione con la quale taluno garantisce cambiariamente il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari; essa viene apposta sulla cambiale o sull'allungamento.

Caratteri

- ▶ L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
- ▶ L'avallante è obbligato in solido con l'avallato.
- ▶ L'avallo è indipendente dall'obbligazione cambiaria per cui è dato (ciò lo differenzia dalla fideiussione).

Caratteri

- ▶ L'avallante non può pretendere che il portatore esca preventivamente l'avallato.
- ▶ L'avallante che effettui il pagamento della somma cambiaria acquisita in modo autonomo i diritti inerenti alla cambiale, accresciuti degli interessi e delle spese, nei confronti dell'avallato e di coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.
- ▶ L'avallante (poiché assume la medesima obbligazione dell'avallato) non può assoggettare il proprio obbligo a condizioni.
- ▶ È ammesso, però, l'avallo parziale, dato cioè per una sola parte della somma cambiaria.

6 Forme di garanzia extracambiaria

Il credito cambiario, oltre che dall'avallo (tipica garanzia cambiaria), può essere assistito da garanzie extracambiarie:

- cambiale ipotecaria;
- cambiale agraria;
- cambiale tratta con cessione della provvista.

7 Le azioni

7.1 • Le azioni cambiarie

Nei confronti degli obbligati in via diretta

- ▶ L'azione non è subordinata a formalità o termini di decadenza.

Nei confronti degli obbligati di regresso

- ▶ Alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo, è necessario che la cambiale sia stata tempestivamente presentata per il pagamento o per l'accettazione e che sia stato levato il **protesto**
 - Il protesto è un processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel quale viene constatata l'avvenuta presentazione della cambiale e il conseguente rifiuto di accettare o pagare. Se nella cambiale è apposta la clausola «senza spese» o «senza protesto», il protesto non è necessario.
- ▶ Prima della scadenza
 - Se l'accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte, anche qui è necessario che la cambiale sia stata tempestivamente presentata per il pagamento o per l'accettazione e che sia stato levato il protesto.
 - In caso di fallimento del trattario
 - In caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile
 - È sufficiente che il portatore esibisca la sentenza dichiarativa di fallimento.

7.2 • Le azioni extracambiari

Azione derivante dal rapporto fondamentale (azione causale)

- ▶ Questa azione permane nonostante l'emissione o trasmissione della cambiale.
- ▶ È legata al rapporto fondamentale sottostante.
- ▶ L'esercizio è subordinato al protesto, cioè all'accertamento del mancato buon fine della cambiale.
- ▶ Esiste a carico del portatore l'onere di restituire la cambiale e di depositarla in cancelleria, onde evitare rischi di duplicazione del pagamento.

Azione di arricchimento (carattere residuale)

- ▶ Quando il danneggiato non può esperire né l'azione cambiaria, né altra azione causale, può essere esercitata l'azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.), la quale impedisce che il portatore resti danneggiato dalle decadenze e prescrizioni cambiari.

7.3 • Prescrizione delle azioni

Termini

- ▶ Le azioni *cambiari* contro *accettante* o *emittente*: si prescrivono in tre anni dalla data della scadenza della cambiale.
- ▶ Le azioni del *portatore* contro *i giranti* e contro *il traente*: si prescrivono in un anno dalla data del protesto.
- ▶ Le azioni dei *giranti* gli uni contro gli altri o *contro il traente*: si prescrivono in sei mesi dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o è stata proposta azione di regresso contro di lui. Il girante, comunque, ha sempre la possibilità di agire in via diretta, entro i tre anni dalla scadenza della cambiale, contro l'obbligato principale.
- ▶ L'azione *causale*: ha lo stesso termine di prescrizione dei diritti nascenti dal rapporto fondamentale.
- ▶ L'azione *di arricchimento*: si prescrive in un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

8 La cambiale finanziaria

Nozione: disciplinata dalla L. 43/1994, è un titolo di credito all'ordine emesso in serie ed avente una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione (termini così modificati dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012).

Funzione: raccogliere denaro dai risparmiatori per investirlo nell'attività dell'emittente.

Caratteri

- ▶ Titolo emesso in serie.
- ▶ Titolo causale.
- ▶ Deve contenere la denominazione di cambiale finanziaria.

1 Nozione

È un titolo di credito, avente la struttura della tratta, che contiene l'ordine incondizionato che il traente rivolge al trattario (banca) di pagare una somma determinata ad un terzo o a se stesso. È uno *strumento di pagamento* (e in ciò si differenzia dalla cambiale che è strumento di credito).

2 Requisiti, presupposti e disciplina

Requisiti essenziali

- ▶ Denominazione di «assegno bancario».
- ▶ Ordine incondizionato di pagare una somma determinata: da qui deriva l'impossibilità di apporre condizioni risolutive o sospensive.
- ▶ Indicazione del trattario.
- ▶ Indicazione del luogo di pagamento.
- ▶ Luogo di emissione.
- ▶ Data di emissione
 - L'assegno rilasciato privo di data è considerato dalla dottrina dominante nullo.
 - L'assegno post-datato è immediatamente esigibile, salvo conseguenze fiscali (sostituendosi al «pagherò» cambiario, elude la legge sul bollo).
- ▶ Sottoscrizione del traente.

Presupposti

- ▶ Il traente deve avere somme disponibili presso il trattario (**rapporto di provvista**).
- ▶ Il traente deve poter disporre di tali somme a mezzo di assegno, in conformità di una convenzione espressa o tacita (cd. **convenzione di assegno**).

Disciplina

- ▶ L'assegno non è sottoposto all'onere dell'accettazione da parte della banca trattaria.
- ▶ Non possono esservi inserite pattuizioni di interessi.
- ▶ Il regresso è subordinato alla presentazione dell'assegno e alla certificazione del protesto.
- ▶ La scadenza è sempre a vista.
- ▶ La mancanza di somme disponibili al momento dell'emissione (assegno a vuoto) o l'emissione non autorizzata di assegni importano l'applicazione a carico del traente di sanzioni amministrative.
- ▶ Nell'ipotesi di rifiuto opposto dal trattario, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da tutti i firmatari dell'assegno (traente, giranti, avallanti) congiuntamente o individualmente, *senza essere tenuto ad osservare l'ordine nel quale essi si obbligarono*.

Il D.L. 13-5-2011, n. 70 (cd. *decreto sviluppo*), conv. in L. 12-7-2011, n. 106 ha introdotto l'assegno bancario o circolare **elettronico**, demandando ad un apposito decreto ministeriale e ad un successivo regolamento della Banca d'Italia la definizione delle regole per il suo utilizzo. Il decreto stabilisce che nel rispetto di precise regole da emanarsi a cura del Ministro dell'economia e delle finanze, le copie informatiche di assegni cartacei potranno sostituire ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale sarà assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria *firma digitale*.

3 Circolazione

Modalità

- ▶ **Assegno all'ordine**: il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo (*traditio*).
- ▶ **Assegno al portatore**: il trasferimento si attua mediante la semplice consegna del titolo.

Limiti alla circolazione

- ▶ **Assegno non all'ordine**: circola solo con le forme e gli effetti della cessione ordinaria.
- ▶ **Assegno non trasferibile**: l'assegno diviene non girabile e non cedibile (la clausola di non trasferibilità è obbligatoria per gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Tale importo è stato da ultimo modificato dal **D.L. 201/2011**, cd. *decreto salva-Italia*, conv. in **L. 214/2011**).
- ▶ **Assegno sbarrato**: la banca può pagare solo ad un banchiere o ad un proprio cliente.
- ▶ **Assegno da accreditare**: tale assegno non può essere pagato in contanti, ma per accredito sul conto di chi presenta il titolo.
- ▶ **Assegno turistico (traveller's cheque)**: il pagamento è subordinato alla doppia firma conforme del prenditore, il quale dovrà ripetere la firma all'atto della presentazione.

4 Pagamento

L'esercizio dei diritti incorporati nell'assegno è subordinato all'inderogabile onere per il portatore di *presentare l'assegno* alla banca trattaria per richiedere il pagamento. La legge, però, stabilisce tassativamente dei termini massimi per esigere il pagamento, decorrenti dalla data di emissione:

- *8 giorni*, se coincidono il luogo in cui l'assegno è stato emesso e quello in cui può essere incassato (si parla in questo caso di *assegno su piazza*);
- *15 giorni* per assegni da incassare in Comuni diversi da quello di emissione (si parla in tal caso di *assegno fuori piazza*).

Alla scadenza di tali termini non consegue l'automatico e necessario rifiuto di pagare da parte della banca trattaria, ma soltanto la possibilità che l'ordine di pagamento venga revocato dal traente.

Se l'assegno non è interamente coperto (cioè se l'emittente non ha depositato in banca una somma sufficiente a pagare il portatore dell'assegno) è ammesso il pagamento parziale (e il presentatore dell'assegno in banca non può rifiutarlo); tuttavia le banche hanno l'abitudine, in tale caso, di rifiutare per intero il pagamento.

1 Generalità

Nozione: è un titolo di credito *all'ordine* contenente una promessa diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da un istituto bancario a ciò autorizzato, per somme che siano disponibili presso di esso al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. Simile per struttura al pagherò cambiario, se ne differenzia sotto il profilo della funzione che, in tal caso, è quella di *consentire pagamenti* senza il rischio dello spostamento materiale della moneta alla quale l'assegno circolare può essere equiparato perché incorpora un credito di sicura esigibilità (in considerazione degli obblighi di copertura, infatti, l'assegno circolare non può mai essere emesso a vuoto).

2 Presupposti, requisiti e disciplina

Presupposti

- ▶ L'autorizzazione ad emettere assegni circolari viene concessa agli istituti bancari, dopo un attento controllo da parte della Banca d'Italia ed il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
- ▶ L'istituto emittente è tenuto a costituire presso la Banca d'Italia, a garanzia del regolare pagamento degli assegni emessi, una riserva speciale in misura percentuale (non meno del 20%) degli assegni messi in circolazione.
- ▶ L'emissione di un singolo assegno circolare deve essere accompagnata dall'esistenza di somme disponibili presso lo stesso istituto emittente (cd. **provvista**).
- ▶ Detta provvista è, di regola, costituita mediante versamento in contanti, nelle casse dell'istituto di credito, dell'importo corrispondente a quello riportato nell'assegno.

Requisiti formali

- ▶ La denominazione di «assegno circolare» contenuta nel contesto del titolo.
- ▶ La promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata.
- ▶ L'indicazione del prenditore (l'assegno circolare non può mai essere emesso al portatore).
- ▶ L'indicazione della data e del luogo di emissione.
- ▶ La sottoscrizione della banca emittente.

Si può notare che tra i vari requisiti formali dell'assegno circolare manca l'indicazione del luogo di pagamento, visto che esso è pagabile presso qualunque sede, agenzia o filiale della banca emittente.

Disciplina

► Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul vaglia cambiario, salvo che

- La girata a favore dell'emittente (cd. girata quietanzata) estingue l'assegno.
- L'azione contro l'emittente si prescrive entro 3 anni dall'emissione.
- Il possessore dell'assegno circolare decade dall'azione di regresso contro il girante se non presenta il titolo per il pagamento all'emittente entro 30 giorni dall'emissione.
- In caso di mancato pagamento, a differenza dell'assegno bancario, la banca assume un'obbligazione cartolare.
- Se all'assegno è apposta la clausola «non trasferibile», la girata è illegittima.

Differenze

L'assegno circolare presenta i seguenti elementi di differenziazione dall'assegno bancario:

- non può essere emesso al portatore;
- comporta un'obbligazione cartolare diretta e principale della banca emittente;
- è subordinato alla sussistenza o alla creazione di adeguati fondi disponibili: in genere il prenditore versa l'importo in contanti contestualmente al rilascio dell'assegno;
- è pagabile in tutti i recapiti della banca emittente;
- può essere emesso solo da banche a ciò autorizzate, previo deposito di una cauzione presso la Banca d'Italia.

In sintesi

L'**assegno circolare** è un *titolo di credito all'ordine*, contenente una promessa diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di *forma*, emesso da una banca a ciò preposta dall'autorità competente, per somme che siano disponibili presso di essa al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

L'assegno circolare deve essere presentato all'incasso entro 30 giorni dall'emissione, pena la perdita dell'azione di regresso.

1 Titoli rappresentativi

1.1 • Nozione

I titoli rappresentativi di merce sono *titoli di credito causali*, ma caratterizzati dai requisiti della letteralità e della autonomia, *emessi da un terzo detentore della merce*, in essi esattamente individuata per genere, stato, qualità, ubicazione e della quale l'emittente si obbliga ad effettuare la riconsegna o restituzione esclusivamente al legittimo possessore del titolo.

1.2 • Effetti

Il titolo viene emesso da colui che detiene la merce, il quale attraverso l'emissione:

- documenta il contratto in base al quale la merce gli è stata consegnata;
- attesta di avere effettivamente ricevuto la detenzione della merce stessa;

— attribuisce al portatore del titolo che egli emette

- ▶ Il diritto alla consegna delle merci.
- ▶ Il possesso delle merci descritte nel titolo.
- ▶ Il potere di disposizione mediante trasferimento del titolo.

1.3 • Tipi

Trasporti terrestri

- ▶ Duplicato della lettera di vettura
 - ▶ Ricevuta di carico
- Tali documenti costituiscono titoli di credito solo se vengono emessi con la clausola all'ordine.

Trasporti marittimi

- ▶ Polizza di carico.
- ▶ Polizza ricevuta per l'imbarco.
- ▶ Ordine di consegna proprio (*delivery orders*).

Trasporti aerei

- ▶ Lettera di trasporto.

Depositi presso i magazzini generali

- ▶ *Fede di deposito*: è un titolo all'ordine, emesso dal magazzino generale su richiesta del depositante, in cui sono indicate le merci depositate con tutti gli estremi atti ad individuarle; conferisce all'intestatario e/o giratario il diritto alla riconsegna della merce oltre al potere di disporne.
- ▶ *Nota di pegno*: quando è staccata dalla fede di deposito, è un autonomo titolo di credito all'ordine, trasferibile mediante girata ed incorporante un diritto di credito garantito da pegno sulle merci depositate; il possessore o il giratario potrà, quindi, ritirare la merce solo depositando presso i magazzini generali la somma dovuta al creditore pignoratizio.

2 Titoli speciali dell'istituto di emissione

Possono essere emessi solo dalla **Banca d'Italia**:

- vaglia cambiario;
- assegno bancario libero;
- assegno bancario piazzato.

3 Titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia

La legge sugli assegni prevede e disciplina questi titoli, ormai desueti:

- vaglia cambiario;
- assegno di corrispondente;
- fede di credito o polizino: è un titolo di credito all'ordine, contenente la promessa del banco emittente, di pagare una somma determinata, presso una qualunque filiale di esso.

In sintesi

I **titoli rappresentativi delle merci** sono *titoli di credito* il cui possesso dà diritto alla consegna ed al possesso delle merci in essi indicate, nonché attribuisce il potere di disporre mediante trasferimento del titolo.

L'emittente esercita la *detenzione materiale* della merce, in nome e per conto del possessore del titolo stesso. Il trasferimento del titolo equivale a trasferimento delle merci, in quanto in esso è *incorporato il diritto alla consegna* di queste.

note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....